

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039 www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 80
TITOLO SCHEDA	SUBINGRESSO PRESSO SPACCI INTERNI
NUMERO REVISIONE	4
DATA REVISIONE	07/12/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. (Tel Mail)	BARANI ELENA – 0522 998575 – commercio@comune.casalgrande.re.it
RESPONS. ATTO FINALE (TelMail)	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	Subingresso in attività di vendita presso spacci interni. Per vendita al dettaglio in spacci interni s'intende la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché nella vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi. L'attività di vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e che rispettino le norme in materia di idoneità dei locali. Nella comunicazione al Comune deve essere indicata una persona preposta allo spaccio in possesso dei requisiti per l'attività di commercio al dettaglio disciplinati dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/98 s.m.i
NORMATIVA	D.Lgs. 114/98 s.m.i. (riforma della disciplina relativa al settore del commercio); L.R. 14/99 (norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 114/98); L. 248/06 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale; L.R. 6/07 (disposizioni in materia di distribuzione commerciale); D.LGS. 59/10 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); D.L. 147/2012 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno); D.L. 5/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); L. 124/2015; D.Lgs. 222/2016
REQUISITI	Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2, 3 e 4

	del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i. e, solo nel caso del commercio alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 5 del medesimo
	 articolo; Avere la residenza nel Comune di Casalgrnde, in caso di persona fisica, o la sede legale nel caso di persona giuridica; Nel caso di commercio nel settore alimentare dovranno essere rispettati i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento comunale d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, dal Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale; Possesso di atto di compravendita o affitto d'azienda.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ad efficacia immediata, corredata dall'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti morali (e professionali) e del rispetto dei requisiti relativi ai locali ove si svolge l'attività. Da invaire telematicamente tramite il portale www.suaper.lepida.it Per svolgere attività di commercio nel settore alimentare è necessaria la presentazione di SCIA UNICA compilando l'allegato relativo alla notifica sanitaria (che sarà trasmessa a cura del SUAP all'AUSL). Nei 60 giorni successivi al deposito, il Suap accerta la sussistenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti ivi dichiarati, e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
COSTO	NESSUNO
MODALITA' PAGAMENTI	
TEMPISTICA	Inizio immediato dell'attività
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della richiesta
INFORMAZIONI (uff orari- modalità- tel mail)	Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE). Tel.: 0522 998513 o 0522 998575 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.
STRUMENTI DI TUTELA	Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della <u>legge 9 agosto 2013, n. 98</u> , l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.
SERVIZIO ON-LINE	www.suaper.lepida.it
POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2 L. 241/90)	Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511; mail: urp@comune.casalgrande.re.it